



Assemblea Regionale Siciliana

QUADERNI  
LEGISLATIVI

## Interventi regionali

per attività lavorative autonome  
da parte di **detenuti**  
in espiazione di pena

*a cura di*  
Sebastiano Di Bella  
Renato Gullo



QUADERNO  
5

## **AGGIORNAMENTO**

# **Interventi regionali per attività autonome da parte di detenuti in espiazione di pena\***

---

\* Aggiornato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2005, n. 22

# Indice

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### **Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5**

*“Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività amministrativa”, art. 33*

pag. 5

## **ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA**

### **Decreto 20 maggio 2003**

*“Istituzione dell’albo regionale dei professionisti di fiducia cui conferire l’incarico di assistenza nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16”*

pag. 8

### **Decreto 29 ottobre 2003**

*“Direttive relative all’attività di assistenza da parte di professionisti nei confronti dei detenuti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16”*

pag. 10

### **Decreto 29 luglio 2004**

*“Modalità di erogazione della sovvenzione a fondo perduto tendente al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, prevista dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16”*

pag. 12

### **Decreto 3 agosto 2004**

*“Modalità di erogazione del contributo in favore degli atenei siciliani che sostengono spese finalizzate all’estensione ai detenuti in espiazione di pena del diritto allo studio, previsto dall’art. 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4”*

pag. 20

## **LEGISLAZIONE REGIONALE**

## LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 5\*

### ***Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.***

#### **Art. 33**

##### *Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*

1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Il Garante:
  - a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
  - b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
  - c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
  - d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2005, n. 22

Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.

7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

**ASSESSORATO REGIONALE  
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,  
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA**

## DECRETO 20 maggio 2003\*

***Istituzione dell'albo regionale dei professionisti di fiducia cui conferire l'incarico di assistenza nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.***

l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la quale prevede la concessione, da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di agevolazioni finanziarie a favore di detenuti e internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività lavorative autonome;

Visti i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/99, così come sostituiti e aggiunti dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, i quali, in particolare, prevedono:

- (comma 2) la nomina, da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta del soggetto beneficiario delle agevolazioni in argomento, di una o più figure professionali che svolgano attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività;

- (comma 3) la costituzione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine dell'assistenza di cui al comma precedente, dell'albo di professionisti di fiducia, cui possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile;

- (comma 4) la durata annuale della predetta assistenza e l'obbligo della rendicontazione delle spese a questo Assessorato, con cadenza mensile nel primo semestre e bimestrale nel secondo;

- (comma 5) la decurtazione dal contributo concesso al detenuto (nella misura massima del 10% dello stesso) delle spese relative alla attività di assistenza e il pagamento di predette dopo presentazione di idonea documentazione contabile;

Considerato che, in forza della normativa sopra citata, questo Assessorato è tenuto a istituire l'albo regionale dei professionisti di fiducia che intendono assistere, nella fase di progettazione, realizzazione e avviamento della attività, ove richiesto, il soggetto cui viene concesso il contributo previsto dalla legge regionale n. 16/99;

Ritenuto, altresì, necessario determinare le modalità di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione dal medesimo albo regionale;

Decreta:

### **Art. 1**

E' istituito l'albo regionale dei professionisti di fiducia, distinto per province, aventi i requisiti specificati in premessa, cui conferire l'incarico di assistenza, nelle fasi di progettazione, realizzazione degli interventi e di avviamento delle attività, nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, su richiesta degli stessi soggetti.

### **Art. 2**

L'istanza di iscrizione al predetto albo dovrà essere inoltrata dagli interessati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio credito, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo.

Nella predetta istanza, da produrre in carta semplice, il professionista dovrà dichiarare, a pena di nullità, secondo le modalità previste dall'art. 48 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2003, n. 26



- a) il proprio cognome e nome, con l'esatta indicazione del comune di residenza;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'esatto e completo indirizzo a cui dovrà essere inoltrata l'eventuale corrispondenza;
- d) il possesso della cittadinanza in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- e) il codice fiscale o la partita IVA;
- f) di non aver riportato condanne penali per reati non colposi;
- g) gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- h) di non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- i) il titolo di studio posseduto;
- l) l'iscrizione al relativo albo professionale;
- m) gli incarichi eventualmente svolti per conto della pubblica amministrazione;
- n) il lavoro svolto nel campo delle attività di assistenza previste dalla legislazione nazionale sulla imprenditoria giovanile.

### **Art. 3**

Dell'avvenuta iscrizione nell'albo regionale in argomento sarà data comunicazione all'interessato.

### **Art. 4**

L'iscrizione nell'albo è soggetta a revisione biennale da effettuarsi sulla base di nuova dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al precedente art. 2, lett. d), f), g), h) e l).

### **Art. 5**

Si procederà alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 1, oltre che su richiesta dell'interessato:

- allorché, allo scadere del biennio, siano venuti meno i requisiti di cui alle lett. d), f), g), h) e l), dell'art. 3 del presente decreto;
- ogni qualvolta i predetti requisiti vengano meno;
- per negligenza, imperizia o irregolarità nello svolgimento dell'incarico di assistenza conferito da questo Assessorato;
- ove, nel corso del biennio, sia effettuata rinuncia a più di un incarico.

Dell'avvenuta cancellazione verrà data comunicazione all'interessato.

### **Art. 6**

Qualora sia intervenuta cancellazione per le ragioni di cui all'ultimo punto del precedente art. 5, la reinscrizione non potrà avere luogo se non trascorso un ulteriore biennio dalla cancellazione medesima.

### **Art. 7**

L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle esigenze di economicità delle procedure e con criteri di rotazione tra gli iscritti.

### **Art. 8**

Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, verranno stabiliti i criteri e le modalità, rispettivamente, per l'individuazione e il pagamento delle spese relative alle attività di assistenza in argomento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## DECRETO 29 ottobre 2003\*

### ***Direttive relative all'attività di assistenza da parte di professionisti nei confronti dei detenuti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.***

l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, la quale prevede la concessione, da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di agevolazioni finanziarie a favore di detenuti e internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività lavorative autonome;

Visti i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/99, così come sostituiti e aggiunti dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, i quali, in particolare, prevedono:

- (comma 2) la nomina, da parte dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta del soggetto beneficiario delle agevolazioni in argomento, di una o più figure professionali che svolgano attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività;

- (comma 3) la costituzione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine della assistenza di cui al comma precedente, dell'albo di professionisti di fiducia, cui possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile;

- (comma 4) la durata annuale della predetta assistenza e l'obbligo della rendicontazione delle spese, a questo Assessorato, con cadenza mensile nel primo semestre e bimestrale nel secondo;

- (comma 5) la decurtazione dal contributo concesso al detenuto (nella misura massima del 10% dello stesso) delle spese relative alla attività di assistenza e il pagamento di predette dopo presentazione di idonea documentazione contabile;

Visto il decreto n. 1607 del 20 maggio 2003, che, in forza della normativa sopra citata, ha istituito, presso questo Assessorato, l'albo regionale dei professionisti di fiducia che intendono assistere, nella fase di progettazione, realizzazione e avviamento della attività, ove richiesto, il soggetto cui viene concesso il contributo previsto dalla legge regionale n. 16/99;

Visto l'art. 8 dell'innanzi citato decreto n. 1607 del 20 maggio 2003, che rimanda ad un successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'indicazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione e il pagamento delle spese relative alle attività di assistenza in argomento;

Ritenuto di dovere provvedere sia all'emanazione di opportune direttive in merito a quanto indicato nel precedente comma, sia all'individuazione particolareggiata delle attività di assistenza previste dalla già citata legge regionale;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### *Modalità del conferimento dell'incarico e durata dello stesso*

Al cittadino detenuto, che ha presentato, nell'istanza per l'ottenimento delle agevolazioni in argomento, apposita richiesta di assistenza, verranno affiancati uno o più professionisti, iscritti nell'albo regionale istituito ai sensi della normativa in riferimento, che saranno nominati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il professionista dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico entro il termine di giorni 7 dalla data di ricevimento del provvedimento di nomina; la mancata accettazione entro il termine sopra indicato sarà considerata quale rinuncia dell'incarico.

Sarà cura di questo Assessorato, ove l'assistenza dovesse essere prestata a un detenuto internato, prendere preventivi accordi con la struttura carceraria al fine di facilitare i contatti tra il professionista e il detenuto.

La durata dell'incarico sarà pari a mesi 12 dalla data di accettazione dell'incarico stesso.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 novembre 2003, n. 50

Ove, per cause indipendenti dal buon operato del professionista, si registrasse un periodo di stasi nell'attività di assistenza, sarà obbligo del professionista stesso comunicare a questo Assessorato, la sussistenza di tale situazione; tale periodo non verrà preso in considerazione nel conteggio dei dodici mesi di durata dell'incarico.

## **Art. 2**

### *Funzioni della figura del "tutor"*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/02, compito del professionista è quello di assistere il detenuto nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività.

Una volta stabilito l'indispensabile rapporto fiduciario con il detenuto, l'attività del "tutor", avente come oggetto la creazione e l'avvio di una attività di impresa, sarà quella di fornire un supporto continuo che, a partire dalla fase di trasferimento al detenuto stesso della necessaria capacità gestionale autonoma, si concluderà con il reale avvio della attività lavorativa, a seguito dell'ottenimento delle agevolazioni contributive regionali.

Compito del "tutor" sarà, quindi, tramite il proprio supporto tecnico e di consulenza, il superamento di qualsiasi difficoltà che dovesse sorgere nel percorso intrapreso dal detenuto nonché il provvedere ad ogni adempimento burocratico per l'ottenimento di eventuali nulla osta e autorizzazioni da parte di enti pubblici.

## **Art. 3**

### *Obblighi di rendicontazione*

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/02, il professionista dovrà trasmettere a questo Assessorato regionale una dettagliata relazione circa l'attività di assistenza svolta, con cadenza mensile, nel corso del primo semestre, e bimestrale nel secondo semestre.

In particolare, la relazione finale, relativa all'ultimo bimestre, dovrà contenere:

- una valutazione complessiva sull'inserimento lavorativo del detenuto;
- informazioni in merito alle difficoltà emerse, ai tentativi posti in essere per il superamento delle stesse e ai risultati conseguiti.

## **Art. 4**

### *Determinazione del compenso e modalità di pagamento*

Al professionista, incaricato dell'attività di assistenza in argomento, spetta un compenso pari al 10% del contributo concesso al detenuto. La predetta spesa, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, così come modificato dall'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 16/02, verrà decurtata dal contributo medesimo.

Al professionista, dopo la trasmissione della prima relazione mensile e su presentazione di relativa fattura, spetta, a richiesta, una anticipazione pari a un dodicesimo dell'importo totale del compenso dovuto.

Il saldo verrà liquidato, sempre su presentazione di fattura, allo scadere dei dodici mesi di assistenza al detenuto e dopo la trasmissione della relazione finale relativa all'ultimo bimestre.

## **Art. 5**

### *Termine anticipato o revoca dell'incarico*

Nei casi di rinuncia, da parte del detenuto, al progetto di avvio dell'attività lavorativa, od ove oggettive e insuperabili difficoltà, che il professionista dovrà comunicare con immediatezza a questo Assessorato, non consentissero la realizzazione dell'attività lavorativa stessa, l'incarico di assistenza verrà interrotto e al professionista spetterà, quale saldo, un compenso determinato sulla base dell'effettiva durata in mesi dell'attività svolta.

Qualora, invece, si verificasse una negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico assegnato, che causasse la mancata realizzazione o un grave rallentamento dell'avvio dell'attività lavorativa, o nei casi di mancata rendicontazione nei termini indicati nel precedente art. 3, l'incarico di assistenza verrà revocato, nessun compenso sarà dovuto, quale saldo, al professionista e lo stesso sarà tenuto al rimborso dell'eventuale anticipo percepito.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## DECRETO 29 luglio 2004\*

### **Modalità di erogazione della sovvenzione a fondo perduto tendente al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, prevista dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.**

l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di sovvenzioni fino ad un massimo di Euro 25.822,84 in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale;

Visto il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con il quale si dispone che le agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale n. 16/99 devono essere concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 16/99 (così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16), che prevede la possibilità di avvalersi di apposite figure professionali per l'assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività in argomento e che dispone, inoltre, che le spese relative a dette attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto sino al limite del 10% del contributo medesimo;

Visto l'art. 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale è previsto che i benefici di cui all'art. 59 della legge regionale n. 32/2000 sono concessi secondo la procedura automatica di cui all'art. 186 della stessa legge n. 32/2000;

Vista la tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dalla quale si rileva la destinazione della somma di Euro 500.000,00 per le finalità in questione;

Considerato che lo stanziamento disponibile per l'esercizio in corso comprende anche le spese per il diritto allo studio in favore dei detenuti, previsto dall'art. 116 della legge regionale n. 4/2003, per il quale si è ritenuto di stanziare la somma di Euro 100.000,00;

Ritenuto, conseguentemente, che lo stanziamento netto disponibile per gli aiuti in questione ammonta ad Euro 400.000,00;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire l'ammontare massimo dell'intervento concedibile, nonché le modalità di erogazione della sovvenzione;

Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di fornire precise indicazioni sulle agevolazioni in questione, sottolineare le caratteristiche dell'intervento regionale ed i requisiti necessari per la concessione della sovvenzione;

Ritenuto necessario riservare a questo Assessorato la facoltà di disporre verifiche e controlli sull'effettiva realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento, secondo tempi e modalità eventualmente concordate di volta in volta con le autorità competenti, qualora necessario;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### *Finalità della sovvenzione*

La sovvenzione a fondo perduto tende al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per l'avvio o la prosecuzione di una attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale in qualunque settore (artigianale, commerciale, intellettuale, artistico).

#### **Art. 2**

##### *Oggetto dell'intervento*

La sovvenzione a fondo perduto è finalizzata all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività che si intende intraprendere, o anche per fare fronte ai costi da sostenere per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 agosto 2004, n. 36

luogo di lavoro, purché opportunamente documentati. Il 20% dell'importo richiesto può essere utilizzato per l'acquisto di materie prime e materiale di consumo.

### **Art. 3**

#### *Ammontare della sovvenzione*

A) Per i soggetti che intendono avviare o riavviare un'attività imprenditoriale autonoma, la sovvenzione è concessa fino al 100% delle spese da effettuare, compresa I.V.A. ed eventuali spese obbligatorie (trasporto, collocazione, ecc.), con il limite massimo di Euro 25.822,84. Tale importo massimo è comprensivo delle spese per l'attività di assistenza di cui al successivo art. 7, o delle spese di verifica e controllo a cura dell'Assessorato di cui al successivo art. 11.

B) Per i soggetti che al momento della presentazione della domanda risultassero già titolari di impresa, la sovvenzione potrà essere concessa fino al limite del 70% delle spese da effettuare, compresa I.V.A. ed eventuali spese obbligatorie (trasporto, collocazione, ecc.), con il limite dell'importo pari ad Euro 25.822,84. Anche in tale circostanza, l'importo massimo è comprensivo delle spese per l'attività di assistenza di cui al successivo art. 7, o delle spese di verifica e controllo a cura dell'Assessorato di cui al successivo art. 11.

### **Art. 4**

#### *Requisiti personali*

Il richiedente, per potere presentare l'istanza per l'accesso all'intervento, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve trovarsi in stato di detenzione o di internamento per espiazione di pena scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere;
- b) deve avere raggiunto la maggiore età, oppure trovarsi nella condizione di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa;
- c) deve avere la residenza anagrafica in Sicilia;
- d) deve essere espressamente autorizzato, nel caso di detenuto che intenda svolgere l'attività all'interno del carcere, dalla direzione dell'istituto; nel caso di detenuto che può svolgere l'attività all'esterno, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività per la quale richiede la sovvenzione deve essere rilasciata dal magistrato di sorveglianza.

### **Art. 5**

#### *Requisiti professionali*

Oltre ai requisiti indicati all'articolo precedente il richiedente, per potere presentare l'istanza per l'accesso all'intervento, deve dimostrare alternativamente:

- a) di avere frequentato un corso di formazione professionale;
- b) di avere svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno;
- c) di possedere la qualifica relativa all'attività che intende svolgere secondo le norme sul collocamento;
- d) di avere iniziato un corso di formazione professionale, averlo interrotto per cause oggettive non volontarie e successivamente avere sostenuto la prova di idoneità, di competenza dell'ufficio di collocamento, ottenendo l'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

### **Art. 6**

#### *Presentazione dell'istanza*

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale n. 16/99 debbono essere presentate a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Le domande possono essere inviate:

- 1) tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio 8S, via degli Emiri n. 45 - Palermo;
- 2) consegnate all'ufficio ricezione della posta di questa Amministrazione, all'indirizzo sopra citato, avendo cura che il latore sia in possesso di fotocopia della domanda sul quale verrà apposto, quale ricevuta, apposito timbro dell'ufficio ricevente;
- 3) per posta elettronica all'indirizzo [credito.coop@regione.sicilia.it](mailto:credito.coop@regione.sicilia.it).

I soggetti interessati devono utilizzare, per la presentazione della domanda, gli schemi A o B allegati al presente decreto, a seconda se trattasi di persona in stato di detenzione all'interno del carcere, o che sconti la pena in modo alternativo al carcere.

Le istanze presentate con le modalità di cui ai punti 1) e 2) devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'originale o dalla copia autenticata del nulla osta della direzione dell'istituto penitenziario o del magistrato di sorveglianza a seconda che il detenuto intenda svolgere l'attività all'interno o all'esterno del carcere, con il quale si autorizza il richiedente a poter svolgere l'attività richiesta.

Alle domande presentate tramite posta elettronica, dovrà parimenti essere allegato il nulla osta di cui sopra, fermo restando l'obbligo a carico del richiedente di inviarne entro lo stesso giorno l'originale o la copia autenticata tramite raccomandata con A.R.

L'istanza deve indicare, oltre le informazioni di cui agli artt. 4 e 5:

- a) il tipo di attività che si intende svolgere;
- b) le modalità ed il luogo in cui si intende svolgere l'attività;
- c) quale dei quattro requisiti professionali indicati all'art. 5 si possiede;
- d) eventuale richiesta di avvalersi dell'assistenza di un professionista di fiducia dell'Assessorato (vedi successivo art. 7).

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa delle macchine, delle attrezzature, delle materie prime, del materiale di consumo e quant'altro necessari per lo svolgimento dell'attività; i suddetti preventivi possono essere temporaneamente sostituiti dall'elenco dettagliato delle spese che si intendono effettuare (tipo di attrezzature, modelli, quantità, costi unitari, ecc.).

Inoltre, la domanda deve eventualmente indicare:

- e) quale persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) si desidera che l'amministrazione contatti (indicandone nome, cognome, recapito telefonico) per risolvere tutti i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività;
- f) iscrizione in albi o registri tenuti dalle Camere di commercio dell'Isola;
- g) esercizio in passato di attività d'impresa.

## **Art. 7**

### *Attività di assistenza*

Il richiedente ha facoltà di avvalersi, per tutte le operazioni inerenti la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avvio dell'attività, di uno o più professionisti nominati dall'Assessorato. Il compenso dovuto per tale servizio di assistenza è pari al 10% del contributo concesso al detenuto.

## **Art. 8**

### *Istruttoria delle istanze*

L'Assessorato provvederà, secondo l'ordine cronologico di invio delle domande complete delle informazioni di cui all'art. 6 e previa verifica del possesso dei requisiti personali e professionali da parte dei richiedenti e delle risorse finanziarie disponibili, alla concessione delle sovvenzioni entro 45 giorni dalla data di ricezione delle domande stesse. Entro lo stesso termine si provvederà a richiedere, ove necessario, chiarimenti o altra documentazione integrativa (oltre quella obbligatoria espressamente indicata all'art. 6), che dovrà essere presentata improrogabilmente entro i termini che saranno ritenuti congrui dall'Assessorato. Entro il medesimo termine di 45 giorni si comunicherà il rigetto della domanda.

Qualora la disponibilità economica non risulti sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate in pari data, verranno prioritariamente prese in considerazione quelle presentate da soggetti in stato di detenzione presso case di reclusione, riguardanti la realizzazione di attività lavorative di reciproco interesse per gli stessi detenuti, da svolgersi all'interno delle medesime strutture carcerarie, aventi caratteristiche di affinità o di complementarità; in subordine, si procederà con sorteggio con l'assistenza dell'ufficiale rogante. La data dell'eventuale sorteggio sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## **Art. 9**

### *Erogazione della sovvenzione*

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione della sovvenzione di cui al precedente art. 8, per l'avvio di attività per le quali sia prevista l'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, il soggetto ammesso dovrà presentare domanda alla competente Camera di commercio. Copia della suddetta domanda dovrà essere inviata all'Assessorato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione della ditta alla Camera di commercio, l'Assessorato provvederà ad autorizzare le ditte alla fornitura delle attrezzature, dei macchinari e delle scorte richieste.

Per i soggetti che intendono avviare attività per le quali non sia obbligatoria l'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero per i richiedenti già titolari di impresa, contemporaneamente alla notifica del provvedimento di concessione della sovvenzione l'Assessorato autorizzerà le ditte alla fornitura delle attrezzature e delle scorte ammesse alla sovvenzione.

L'Assessorato provvederà alla liquidazione delle somme direttamente alle imprese fornitrici.

Qualora il beneficiario avesse usufruito dell'attività di assistenza professionale, all'importo complessivamente da liquidare (massimo Euro 25.822,84) verrà effettuata una decurtazione pari al 10% della sovvenzione spettante.

In conformità a quanto disposto all'art. 13, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, potranno essere prese in considerazione, al fine del calcolo della sovvenzione concedibile, esclusivamente le spese effettuate dopo l'invio delle domande.

## **Art. 10**

### *Esaurimento delle risorse finanziarie*

L'Assessorato comunicherà, con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Tale circostanza comporterà la restituzione, ai richiedenti le cui domande dovessero rimanere insoddisfatte, della documentazione prodotta.

## **Art. 11**

### *Verifiche e controlli*

Per i soggetti che non intendono avvalersi dell'attività di assistenza di cui al precedente art. 7, l'Assessorato si riserva di disporre appositi controlli sulla realizzazione degli interventi e sul regolare svolgimento dell'attività.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## **Allegato A**

### **SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA ALL'INTERNO DEL CARCERE**

*All'Assessorato regionale della cooperazione,  
del commercio, dell'artigianato e della pesca  
Servizio 8S - Credito  
Via degli Emiri, 45  
90145 PALERMO*

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . . . . , residente anagraficamente nel comune di . . . . .  
. . . . . , in via/piazza . . . . . attualmente detenuto presso l'istituto penitenziario di . . . . . la cui pena  
detentiva scade il . . . . . , in possesso del titolo di studio di . . . . .

Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la  
sovvenzione a fondo perduto di Euro . . . . . da utilizzare nel modo indicato nel progetto  
sottoindicato.

#### **PROGETTO DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE**

Attività che si intende svolgere: . . . . .

L'attività sarà svolta:

all'interno della struttura carceraria;

all'esterno della struttura carceraria (indicare indirizzo completo) . . . . . ;

Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni  
penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

ha frequentato un corso di formazione professionale presso . . . . . della durata di mesi . . . . .  
. . . . . ;

ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso . . . . . ;

è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante . . . . . ;

è titolare di impresa iscritta alla Camera di commercio di . . . . . al n. . . . .

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui  
alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia).

Il richiedente si impegna, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire  
l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a  
contributo, tranne che nel caso di rinnovo delle stesse.

#### **ELENCO DELLE SPESE DA EFFETTUARE**

Attrezzature da acquistare (elencare sommariamente i beni da acquistare ed il costo, allegando  
preventivo/i di spesa):

1) . . . . . ;

2) . . . . . ;

3) . . . . .

Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle  
igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti  
del 20% dell'investimento complessivo):

1) . . . . . ;

2) . . . . . ;

3) . . . . .

Per la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avviamento dell'attività, il sottoscritto  
dichiara di:

volersi avvalere di figure professionali nominate dall'Assessorato, essendo a conoscenza del  
fatto che il compenso dovuto per tale attività verrà detratto dal contributo che gli verrà accordato e  
non potrà superare il 10% del medesimo contributo;

non volersi avvalere dei professionisti di fiducia dell'Assessorato.



Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività (nel caso in cui non ci si intenda avvalere dell'attività di supporto dei professionisti di fiducia dell'Assessorato) . . . . .

.....

Luogo e data della domanda

.....

Firma del detenuto (\*)

.....

(\*) = per l'autentica della firma, allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B.: Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato l'originale o la copia autenticata del nulla osta della direzione del carcere.

## **Allegato B**

### **SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA IN FORMA ALTERNATIVA RISPETTO AL CARCERE**

*All'Assessorato regionale della cooperazione,  
del commercio, dell'artigianato e della pesca  
Servizio 8S - Credito  
Via degli Emiri, 45  
90145 PALERMO*

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . . . . , residente in . . . . . , via . . . . . , attualmente ammesso alla misura alternativa . . . . . , svolta presso . . . . . , la cui pena detentiva scade il . . . . . in possesso del titolo di studio di . . . . .

Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di Euro . . . . . da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.

#### **PROGETTO DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE**

Attività che si intende svolgere: . . . . .

Luogo dove si intende svolgere l'attività (indicare l'indirizzo completo) . . . . .

Situazione attuale della detenzione:

in affidamento ai servizi sociali . . . . . (specificare quali);

in semilibertà;

altro (specificare) . . . . .

Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

ha frequentato un corso di formazione professionale presso . . . . . della durata di mesi . . . . . ;

ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso . . . . . ;

è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante . . . . . ;

è titolare di impresa iscritta alla Camera di commercio di . . . . . al n. . . . .

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia).

Il richiedente si impegna, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

#### **ELENCO DELLE SPESE DA EFFETTUARE**

Attrezzature da acquistare (elencare sommariamente i beni da acquistare ed il costo, allegando preventivo/i di spesa):

1) . . . . . ;

2) . . . . . ;

3) . . . . .

Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):

1) . . . . . ;

2) . . . . .

Per la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avviamento dell'attività, il sottoscritto dichiara di:

volersi avvalere di figure professionali nominate dall'Assessorato, essendo a conoscenza del fatto che il compenso dovuto per tale attività verrà detratto dal contributo che gli verrà accordato e non potrà superare il 10% del medesimo contributo;

non volersi avvalere dei professionisti di fiducia dell'Assessorato.

Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività (nel caso in cui non ci si intenda avvalere dell'attività di supporto dei professionisti di fiducia dell'Assessorato) . . . . .

.....

Luogo e data della domanda

.....

Firma del detenuto (\*)

.....

(\*) = per l'autentica della firma, allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B.: Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato l'originale o la copia autenticata del nulla osta del magistrato di sorveglianza.

## DECRETO 3 agosto 2004\*

**Modalità di erogazione del contributo in favore degli atenei siciliani che sostengono spese finalizzate all'estensione ai detenuti in espiazione di pena del diritto allo studio, previsto dall'art. 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.**

l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che ha previsto, al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena, contributi agli atenei siciliani:

- a) per tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto di testi e dei materiali didattici;
- b) per le attrezzature e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami;

Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di sovvenzioni in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena;

Visto il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con il quale si dispone che le agevolazioni finanziarie previste dalla citata legge regionale n. 16/99 devono essere concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile, nonché l'art. 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale è previsto che i benefici di cui all'art. 59 della legge regionale n. 32/2000 sono concessi secondo la procedura automatica di cui all'art. 186 della stessa legge regionale n. 32/2000;

Vista la tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dalla quale si rileva, per l'esercizio finanziario 2004, la destinazione della somma di Euro 500.000,00 sul capitolo 743301 per le finalità di cui alla legge regionale n. 16/99 e per quelle relative all'art. 116 della legge regionale n. 4/2003;

Ritenuto di destinare, per gli interventi di cui all'art. 116 della legge regionale n. 4/2003, sul plafond complessivo di Euro 500.000,00, la somma di Euro 100.000,00 così distinta:

- a) Euro 50.000 per tasse, spese di iscrizione, acquisto testi e materiale didattico;
- b) Euro 50.000 per le attrezzature e la predisposizione di aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e degli esami;

Considerato che la legge dispone che l'assegnazione delle somme deve essere effettuata in favore degli atenei;

Considerato che, ai fini dell'assegnazione delle somme agli atenei siciliani, i dati percentuali della popolazione carceraria provinciale in atto risultante sono i seguenti:

- Agrigento 7,2%;
- Caltanissetta 4,3%;
- Catania 15,6%;
- Enna 4%;
- Messina 8,9%;
- Palermo 31,2%;
- Ragusa 4,3%;
- Siracusa 18,3%;
- Trapani 6,2%;

Ritenuto, altresì, in base alla dislocazione territoriale degli atenei siciliani, di dovere assegnare agli stessi gli importi percentuali così calcolati:

- ateneo di Palermo, comprendente il territorio delle province di Palermo (31,2% dei detenuti), Agrigento (7,2%), Caltanissetta (4,3%), Trapani (6,2%), per un totale pari al 48,9% dello stanziamento, corrispondente a Euro 48.900,00;
- ateneo di Catania, comprendente il territorio delle province di Catania (15,6%), Enna (4%), Ragusa (4,3%), Siracusa (18,3%) per un totale pari al 42,2% dello stanziamento, corrispondente a Euro 42.200,00;
- ateneo di Messina, comprendente il territorio della provincia di Messina, per un totale pari all'8,9% dello stanziamento, corrispondente a Euro 8.900,00;

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 agosto 2004, n. 36

Ritenuto necessario fissare i termini per la presentazione delle domande e le modalità di erogazione delle somme;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### *Finalità*

Il contributo di cui all'art. 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è destinato agli atenei siciliani che, sulla base delle esigenze e delle richieste rappresentate dagli istituti penitenziari, sostengono spese finalizzate all'estensione ai detenuti in espiazione di pena del diritto allo studio.

#### **Art. 2**

##### *Modalità e termini per la presentazione dell'istanza*

1. Le domande debbono essere presentate dagli atenei a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e fino al 15 novembre 2004, corredate dalle richieste rappresentate dalle direzioni carcerarie territorialmente competenti.

2. Le domande possono essere inviate:

a) tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio 8S, via degli Emiri n. 45 - 90145 Palermo;

b) consegnate all'ufficio ricezione della posta di questa Amministrazione, all'indirizzo sopra citato, avendo cura che il latore sia in possesso di fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto, quale ricevuta, apposito timbro dell'ufficio ricevente;

c) per posta elettronica all'indirizzo [credito.coop@regione.sicilia.it](mailto:credito.coop@regione.sicilia.it).

#### **Art. 3**

##### *Informazioni contenute nella domanda*

1. Le domande relative al contributo per tasse, quote di iscrizione, acquisto libri e materiale didattico devono obbligatoriamente indicare:

a) il numero degli studenti complessivamente beneficiari del contributo, distinto per facoltà;

b) l'elenco delle spese distinto per singola voce.

2. Le domande presentate per l'acquisto e la predisposizione di aule multimediali, devono obbligatoriamente essere supportate da appositi preventivi di spesa indicanti dettagliatamente le spese da effettuare.

#### **Art. 4**

##### *Ripartizione dello stanziamento*

1. Lo stanziamento complessivo di Euro 100.000,00 è così ripartito:

- ateneo di Palermo, Euro 48.900,00 (comprende gli istituti di pena localizzati nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani);

- ateneo di Catania, Euro 42.200,00 (comprende gli istituti di pena localizzati nel territorio delle provincie di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa);

- ateneo di Messina, Euro 8.900,00 (comprende gli istituti di pena localizzati nel territorio della provincia di Messina).

2. Gli importi di cui al precedente comma sono così ripartiti:

a) 50% per le spese relative a tasse, quote di iscrizione, acquisto libri e materiale didattico;

b) 50% per le spese relative all'attrezzatura per la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e degli esami.

#### **Art. 5**

##### *Istruttoria delle istanze*

1. L'Assessorato provvederà, secondo l'ordine cronologico di invio delle domande complete delle informazioni di cui all'art. 3 e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili entro il limite di cui al precedente art. 4, alla concessione dei contributi entro 45 giorni dalla data di ricezione delle domande stesse. Entro lo stesso termine si provvederà a richiedere, ove necessario, chiarimenti o altra documentazione integrativa.

#### **Art. 6**

##### *Erogazione della sovvenzione*

1. L'Assessorato provvederà all'erogazione del contributo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle fatture, la cui trasmissione dovrà essere curata dagli atenei.
2. In conformità a quanto disposto all'art. 13, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, potranno essere prese in considerazione, al fine del calcolo della sovvenzione concedibile, esclusivamente le spese effettuate dopo l'invio delle domande.

#### **Art. 7**

##### *Esaurimento/disimpegno delle risorse finanziarie*

1. Qualora i contributi richiesti dagli atenei entro il termine di cui all'art. 2 risultassero inferiori alle ripartizioni effettuate all'art. 3, l'Assessorato destinerà le economie di spesa, ad incremento delle somme disponibili, agli atenei le cui domande eccedono le somme loro destinate e, in subordine, a copertura delle istanze presentate a norma della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua integrale pubblicazione.